



## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione.

E' costituito il Comitato Promotore denominato:

**“COMITATO PROMOTORE SAN MICHELE UN CAMMINO DI CAMMINI”**

di seguito il Comitato.

Il Comitato si costituisce nel rispetto della normativa stabilita nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Il Comitato intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

Il Comitato esercita in via principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale: “organizzazione e gestione di attività culturali e di valore storico per la promozione del turismo lento, anche attraverso la valorizzazione di itinerari di valore storico nonché del patrimonio culturale ed ambientale ad essi collegato”.

### Art. 2 – Sede

Il Comitato ha sede in Roma (RM) in Via Simon Boccanegra n. 8.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Le attività si potranno svolgere in sedi diverse e, a seconda delle esigenze, anche via web con la possibilità di attuarle in collaborazione con altre persone fisiche e giuridiche nonché enti pubblici e privati.

### Art. 3 – Scopo. Oggetto sociale

Il Comitato è costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale a favore dei propri associati e della collettività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il Comitato ha lo scopo primario di promuovere e realizzare il Cammino di San Michele come integrazione di vari itinerari già esistenti o da individuare sia sul territorio Nazionale che Internazionale e di valorizzare altre vie Micaeliche locali.

A tal fine si propone di:

- 1) indagare e riaffermare il valore storico, antropologico e religioso del percorso censendo e segnalando le emergenze storiche archeologiche e naturalistiche;
- 2) valorizzare i vari tratti di cui è composto l'itinerario anche intessendo rapporti con associazioni e istituzioni locali;
- 3) promuovere studi e approfondimenti sulle viabilità storiche nell'ambito micaelico e ricercarne le vestigia rimaste al fine di renderle nuovamente fruibili e percorribili con il supporto delle nuove tecnologie come il Web Gis per le vie storiche;
- 4) individuare e proporre soluzioni migliorative dei percorsi esistenti per una più adeguata percorribilità sia dei singoli tratti che dell'intero Cammino;
- 5) verificare la messa in sicurezza del percorso ed il rilevamento e la valutazione dei servizi e dell'accoglienza da inserire nel Sistema Informativo Geografico;
- 6) intervenire per implementare servizi e accoglienza dove necessario e provvedere alla manutenzione del percorso;
- 7) promuovere la realizzazione di un adeguato tracciamento GPS e di sua utilizzazione tramite App;
- 8) promuovere la comunicazione nei riguardi del Cammino di San Michele delle sue parti e delle varianti sia con i canali tradizionali che sul web ed organizzare le opportune manifestazioni e avvenimenti sull'intero Cammino e nelle sue parti;

- 9) integrare il Cammino della parte italiana tra la Sacra di San Michele e Montesantangelo passando per Castel Sant'Angelo in Roma con le altre vie Micaeliche in territorio italiano e con i percorsi internazionali sia verso nord passando per il Moncenisio (Francia, Cornovaglia e Irlanda) sia verso ovest per il Monginevro (Francia e Spagna) sia verso sud via mare (Grecia, Anatolia, Palestina e Israele);
- 10) inserire il Cammino di San Michele nell'Atlante dei Cammini d'Italia e nel novero dei Percorsi Culturali Europei del Consiglio d'Europa.

#### **Art. 4 - Principi**

Il Comitato ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) obbligo di devolvere il patrimonio del comitato, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, prima dell'operatività del RUN, ad altra associazione e, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza;

e) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del comitato. In caso di associati enti /imprese/società, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa/società;

g) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza sempreché il Comitato abbia rilevanza a livello nazionale e sia priva di organizzazione a livello locale;

h) intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

Il Comitato intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative e riconosce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

Il Comitato potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

I contenuti e la struttura del Comitato sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Il Comitato potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Comitato si propone di:

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione delle finalità istituzionali e al reperimento di fondi, al fine di perseguire gli scopi sociali;
- aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire;
- acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato, concessione, strutture ed attrezzature idonee alla pratica sportiva;
- svolgere operazioni commerciali a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie e utili al raggiungimento delle finalità statutarie.

E' fatto divieto agli organi amministrativi del Comitato di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

#### **Art. 5 – Durata**

La durata del Comitato è illimitata e si estinguerà:

- a) quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento del Comitato, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra associazione operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni di cui all'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 6 – Associati**

L'adesione al Comitato è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo del Comitato e di rispettare i regolamenti interni e di rispettare lo Statuto.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del Comitato e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi del Comitato.

Sono previste tre categorie di associati:


- i Soci Fondatori;
- i Soci Ordinari;
- i Soci Sostenitori.

I "Soci Fondatori" sono coloro che partecipano alla costituzione del Comitato.

I "Soci Ordinari", persone o enti, sono coloro che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione.

I "Soci Sostenitori" sono coloro che pur rivestendo la qualifica di Socio, partecipano non assiduamente alle attività istituzionali.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Comitato.

Gli associati minorenni hanno diritto di partecipare all'assemblea con funzioni consultive e propositive.

Ogni associato ha un voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati imprese o enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati nelle assemblee.

Il numero degli iscritti al Comitato è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

#### **Art. 7 – Doveri degli associati.**

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa per ogni anno solare.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Gli associati, inoltre, sono tenuti a:

- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità del Comitato;

Gli associati potranno effettuare versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. Gli associati non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.



Il Comitato può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

Chi intende aderire al comitato deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che il Comitato si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dal Consiglio Direttivo che ne sarà direttamente responsabile.

L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo eventuali variazioni dei dati comunicati per poter aggiornare il Libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere l'associato.

Il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. I predetti organi deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.



## **Art. 8 – Diritti degli associati**

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare, se maggiorenni, direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Comitato;
- di partecipare alle attività promosse dal Comitato;
- di usufruire di tutti i servizi del Comitato posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali del Comitato;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

## **Art. 9 – Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) recesso a seguito dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto all'Organo di Amministrazione;
- b) decesso;
- c) radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
  - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dal Comitato;
  - condotta contraria alle attività del Comitato;
  - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
  - condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi;
  - per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'Organo di Amministrazione;

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio del Comitato ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti del Comitato devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R., anche a mano, al Consiglio Direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza e, comunque solo con lo scadere dell'anno in corso.

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente del comitato. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

#### **Art. 10 – Organi del Comitato**

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea degli Associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo, ove nominato;
- L'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato;
- Il Comitato scientifico.

A garanzia della democraticità della struttura del Comitato, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;



d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **Art. 11 – L'Assemblea degli Associati.**

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano del Comitato: essa è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con avviso scritto, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con il Comitato, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli Associati.

Gli associati possono intervenire all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dell'Organo di Controllo;
- l'elezione dell'Organo di Revisione legale dei conti;
- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione di missione e, nei casi previsti dall'Articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del Bilancio sociale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.


E' inoltre prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli Associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del comitato;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione del Comitato.



L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo a parteciparvi e con la maggioranza dei voti.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea degli Associati.

### **Art. 12 – Il Consiglio Direttivo**

Il Comitato è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, sempre e comunque in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Gli Amministratori eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

#### ***Riunioni del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente. La convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo e dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della totalità dei suoi membri.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione.

### ***Attività del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina le quote associative;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- predispose il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale;
- predispose eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività del Comitato, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- cura gli affari di ordine amministrativo, assume personale dipendente, stipula contratti di lavoro, conferisce mandati di consulenza, apre rapporti con gli istituti di credito, cura la parte finanziaria e amministrativa del Comitato e quant'altro si rendesse necessario;
- redige il programma delle attività del comitato; nomina i responsabili per i vari settori del comitato; cura il corretto svolgimento delle varie attività.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dagli associati per conto del comitato e delibera in merito ai compensi da corrispondere agli associati che prestano la loro opera all'interno del comitato per lo svolgimento di attività determinate.

### ***Sostituzione degli Amministratori***

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con gli associati tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea degli associati, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza dell'organo di amministrazione che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Organo.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

#### ***Conflitto di interessi dei Consiglieri***

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

#### **Art. 13 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere**

Il Presidente viene nominato dai componenti del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti e dura in carica tre anni.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio.

La legale rappresentanza può essere affidata congiuntamente ad altro soggetto nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

#### **Art. 14 – Organo di Controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti quando almeno un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito Albo.

#### **Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti**

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di controllo della revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del terzo settore, l'assemblea nomina un organo di revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Se plurimo, all'interno dell'Organo così nominato l'assemblea stessa ne sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui



bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' compito del Presidente del Consiglio Direttivo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea dei soci in caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina. L'Organo di Revisione resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi componenti possono essere rinominati.

#### **Art. 16 – Responsabilità**

I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

#### **Art. 17 – Denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo**

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo dei soci, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo dei soci nelle associazioni che hanno più di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci del comitato, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 18 - Risorse economiche.**

Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- g) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 19 -Raccolta pubblica di fondi**

Allo scopo di reperire i fondi necessari, il Comitato potrà organizzare raccolte di fondi nel rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore.

#### **Art. 20 – Bilancio di esercizio e relazione di missione**

L'esercizio sociale del Comitato si apre il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Comitato, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi.

In caso di raccolta pubblica di fondi, il Comitato dovrà redigere l'apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa.

Il Bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura

dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività del Comitato.

Il Bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

#### **Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 22- Intrasmissibilità della quota associativa.**

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

#### **Art. 23- Modifiche allo statuto**

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 24- Scioglimento.**

Lo scioglimento del Comitato è deliberato con le stesse maggioranze e modalità previste nell'art. 10 del presente Statuto. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Comitato, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

**Art. 25 – Norme di rinvio e Completezza dello Statuto.**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento:

- alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data, Roma 07 gennaio 2019

Firma dei soci fondatori

Sandro Vannucci

Francesco Montuori

Fabio Pulcini

